DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1963

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/74/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125 ;

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29 ;

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3) ;

Vista la richiesta del 31 maggio 1961, presentata dalla Repubblica italiana e intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo di Lit. 50.840.492 per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale ;

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4) ;

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 5 dicembre 1963 ;

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° agosto 1959 — 31 ottobre 1960 incluso, sotto la responsabilità e a carico dell'« Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) », ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto all'articolo 18 del citato regolamento ;

Considerando che tale richiesta è stata presentata nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame della richiesta e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento ; che la richiesta è conforme alle disposizioni del regolamento n. 9 e in particolare degli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'«Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)» e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta così a Lit. 50.840.492;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con il parere del 5 dicembre 1963, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta di contributo presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)», ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° agosto 1959 — 31 ottobre 1960 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 50.840.492.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Lit. 50.840.492 (pari a circa 81.345 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Bruxelles, 18 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 153 del 24 ottobre 1963, pag. 2563/63.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 8 del 1° febbraio 1962, pag. 144/62.